



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di Cuneo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 39 DEL 21/03/2023

Oggetto : RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022 AI SENSI ART.3, CO.4, D.LGS.118/2011 – CONSEQUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO ESERCIZIO IN CORSO E ESERCIZIO PRECEDENTE E REIMPUTAZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventuno**, del mese di **marzo**, alle ore **11:30**, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TURCO Michelangelo	Sindaco	P	
PIANETTA Michele Maria	Assessore	P	
PREVE Guido	Assessore	P	
ROSSO Tamara	Assessore	P	
VINAI Francesca	Assessore		G
Totale		4	1

Legenda P= Presente

G= Giustificato

A=Assente

Presiede il sig. **TURCO Michelangelo** nella sua qualità di Sindaco.

Assiste quale Segretario Comunale **dr. Fabrizio SALVATICO**

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Con decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3 della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 il quale stabilisce:

“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.”

VERIFICATO, altresì, quanto indicato al punto 9.1 dell'allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011, c.d. principio applicato della contabilità finanziaria, in merito alla gestione dei residui, che, ai primi due commi, prevede:

“In ossequio al principio contabile generale n.9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;*
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;*
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*
- d) i debiti insussistenti o prescritti;*
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;*
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.*

Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l'accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli impegni assunti nell'esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell'esercizio successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato.”

VISTO l'art.228, comma 3, del D.Lgs.267/2000, secondo cui *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.

RILEVATO CHE, nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2022, si è provveduto ad effettuare un'approfondita verifica della sussistenza delle ragioni del mantenimento, o meno, dei residui attivi e passivi, da cui è emersa anche la necessità di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e spese già accertate/impegnate, ma non esigibili al 31/12/2022;

DATO ATTO:

- che in fase di riaccertamento ordinario 2022 si è rilevata l'opportunità di procedere allo stralcio dal conto del bilancio dei crediti di dubbia e difficile esazione relativamente agli anni dal 2018 e precedenti, per un importo complessivo di € 20.173,93, con conseguente riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione;

- che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.), punto 11.10, prevede che *“il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato con un'unica delibera della giunta che provvede, contestualmente, alle correlate variazioni del bilancio di previsione, qualora già approvato, per l'esercizio in corso”*.

DATO ATTO inoltre:

- che ciascun responsabile di servizio, in relazione alle proprie competenze, ha effettuato la ricognizione dei residui attivi e passivi, previo controllo giuridico e contabile dei motivi che ne giustificano il mantenimento o l'eliminazione, in tutto o in parte;

- che le reimputazioni per esigibilità degli accertamenti e degli impegni disposta con il presente atto determinano una variazione ai relativi stanziamenti del Bilancio di previsione 2022-2024 e del bilancio di previsione in esercizio provvisorio 2023-2025;

VISTI i conseguenti prospetti che si allegano alla presente sub lettere A), B) e C) a costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che il fondo pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2022, relativamente alle quote reimputate, risulta così determinato, come evidenziato nel prospetto che si allega alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale sub lettera D):

PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025
Residui passivi reimputati	55.866,06	0,00	0,00
Residui attivi reimputati		0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	55.866,06	0,00	0,00

PARTE CAPITALE	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025
Residui passivi reimputati	219.387,60	0,00	0,00
Residui attivi reimputati	167.152,90	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	52.234,70	0,00	0,00

TOTALE	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025
Residui passivi reimputati	275.253,66	0,00	0,00
Residui attivi reimputati	167.152,90	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	108.100,76	0,00	0,00

PRESO ATTO CHE le reimputazioni sopra evidenziate, sia di parte corrente sia di parte capitale, originano variazioni al bilancio di previsione 2022-2024, con riferimento alle sole quote non inserite nelle precedenti variazioni di bilancio adottate nell'anno 2022, riguardanti il fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni, sia

di parte entrata, che di parte spesa, secondo le risultanze del prospetto che si allega alla presente sub lettera E), a costituirne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO quanto esplicito al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011: *“Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto. [...] Si conferma che, come indicato al principio 8, il riaccertamento dei residui, essendo un'attività di natura gestionale, può essere effettuata anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto. In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta è trasmessa al tesoriere.”*

DATO ATTO che la Legge 29 dicembre 2022, n.197, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*, prevede, all'art.1, comma 775, che, *“in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”* e che, pertanto, l'esercizio provvisorio del bilancio risulta autorizzato sino a tale data;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2023-2025 risulta attualmente in gestione provvisoria e che, pertanto, si rende necessario apportare le corrispondenti variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2023-2025, gestione provvisoria *ex lege*, secondo le risultanze del medesimo prospetto che si allega alla presente sub lettera E), a costituirne parte integrante e sostanziale e che le suddette variazioni saranno recepite negli stanziamenti previsionali del predisponendo bilancio di previsione 2023-2025;

ACQUISITI:

- il parere favorevole del Revisore unico dei conti, in osservanza al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile fornito dal Responsabile del servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e il corrispondente DPCM del 28/12/2011.

CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art.3, comma 4, del D.Lgs. n.118/2011, relativi al consuntivo 2022, come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - All. A): Elenco complessivo dei residui, attivi e passivi, eliminati e da mantenere al 31/12/2022;
 - All. B): Elenco dei residui attivi definitivi al 31/12/2022;
 - All. C): Elenco dei residui passivi definitivi al 31/12/2022;
 - All. D): Composizione FPV per titoli, missioni, programmi e capitoli;
 - All. E): Prospetti variazioni di bilancio 2022-2024 e 2023-2025-esercizio provvisorio;
- 2) DI DARE ATTO che in fase di riaccertamento ordinario 2022 si procede allo stralcio dal conto del bilancio dei crediti di dubbia e difficile esazione relativamente agli anni dal 2018 e precedenti, per un importo complessivo di € 20.173,93, con conseguente riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione;
- 3) DI CONSERVARE i residui attivi e passivi secondo le risultanze, rispettivamente, dell'allegato B) e dell'allegato C), dando atto che sugli stessi è stata effettuata l'operazione di riaccertamento prevista dalle vigenti norme legislative;
- 4) DI VARIARE nella parte entrata del bilancio di previsione 2023/2025, gestione provvisoria *ex lege*, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato, per un importo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare

e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, dando atto che il conseguente FPV di entrata complessivamente risultante da reimputazione, risulta determinato come da seguente tabella:

PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 2023	di cui: VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO	ESERCIZIO 2024	di cui: VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO	ESERCIZIO 2025	di cui: VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO
Residui passivi reimputati	55.866,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui attivi reimputati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	55.866,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE CAPITALE	ESERCIZIO 2023	di cui: VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO	ESERCIZIO 2024	di cui: VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO	ESERCIZIO 2025	di cui: VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO
Residui passivi reimputati	219.387,60	219.387,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui attivi reimputati	167.152,90	167.152,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	52.234,70	52.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE	ESERCIZIO 2023	di cui: VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO	ESERCIZIO 2024	di cui: VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO	ESERCIZIO 2025	di cui: VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO
Residui passivi reimputati	275.253,66	219.387,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui attivi reimputati	167.152,90	167.152,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	108.100,76	52.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) DI APPROVARE le variazioni degli stanziamenti del bilancio 2022/2024 e 2023/2025-esercizio provvisorio *ex lege*, competenza e cassa, le economie risultanti dal riaccertamento ordinario, l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2022 e in entrata e in spesa degli esercizi successivi, secondo le risultanze del prospetto che si allega alla presente sub lettera E), a costituirne parte integrante e sostanziale;
- 6) DI DARE ATTO che nella redazione del bilancio di previsione 2023-2025 si terrà conto delle variazioni disposte con la presente deliberazione;
- 7) DI DARE ATTO che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2022;

E CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

D E L I B E R A

- 8) DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Il presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

(geom. TURCO Michelangelo) *

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dr. Fabrizio SALVATICO) *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa